



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- comune.capitignano@postecert.it

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Registro Generale n. 26

ORDINANZA N. 23 DEL 20-06-2020

Ufficio:

Oggetto: Servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, di gestione del centro di trasfenza e di trasporto dei rifiuti urbani all'impianto di trattamento di Aielli. Rinnovo dei contratti e degli affidamenti in favore di ACIAM S.p.A.

PREMESSO CHE nel mese di luglio 2018 era in scadenza il contratto per il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili prodotti dal Comune di Capitignano, stipulato in data 28 luglio 2008 con ACIAM S.p.A..

CHE nella medesima data, è cioè il giorno 28 luglio 2008, era stata sottoscritta anche la convenzione per la gestione del centro di trasfenza e trasporto dei rifiuti urbani all'impianto di trattamento di Aielli.

CHE con determinazione n. 37 del 26.02.2018, sulla scorta del contratto per il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili prodotti dal Comune di Capitignano avente la scadenza sopra riportata, il Responsabile del Servizio Tecnico aveva affidato, fino al giorno 28/07/2018 alla stessa Società ACIAM S.p.A., ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017, il servizio di trasporto dei rifiuti solidi urbani presso l'impianto di trattamento meccanico biologico di Aielli per un prezzo stimato di € 20.000,00 comprensive di IVA nei termini di legge;

CHE in data 24.07.2014, il Comune di Capitignano stipulava con i Comuni di Montereale, Cagnano Amiterno, Tornimparte, Barete e Campotosto una convenzione ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di espletare la procedura di gara per l'affidamento ad unico operatore economico del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti.

CHE il Comune di Montereale, individuato quale Comune capofila, provvedeva a predisporre la documentazione di gara che veniva trasmessa con propria nota prot. n. 10601 dell' 11.11.2016 alla centrale di Committenza presso il Comune di Pizzoli.

CHE prima dell'avvio delle procedure di affidamento il Comune di Barete e di Tornimparte decidevano di recedere dalla Convenzione.

CHE nelle more dell'espletamento della procedura di gara i territori dei Comuni di Montereale, Cagnano Amiterno, Capitignano e Campotosto, il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016 ed il 18 gennaio 2017 venivano colpiti da una serie di eventi sismici devastanti che hanno messo in pericolo oltre che l'incolumità dei cittadini la sicurezza di beni pubblici e privati.

CHE tale situazione di pericolo è stata aggravata in modo esponenziale dagli straordinari fenomeni meteorologici che hanno interessato, a partire dalla seconda decade del mese di gennaio i medesimi territori.

CHE, pertanto, lo stato di emergenza, immediatamente dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016, con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, veniva più volte prorogato ed è ancora perdurante.

CHE i Comuni di Montereale, Capitignano e Campotosto erano da subito ricompresi nel cratere sismico a partire dal 24 agosto 2016, mentre il comune di Cagnano Amiterno veniva inserito nell'elenco dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Abruzzo a partire dal 18 gennaio 2017, con Legge 7 aprile 2017, n. 45 di conversione del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8.

CHE i quattro Comuni hanno istituito i rispettivi Centri Operativi Comunali, tuttora attivi, per la gestione dell'emergenza in ogni sua forma (assistenza alla popolazione, evacuazioni, coordinamento squadre protezione civile ecc...).

RILEVATO CHE:

- oltre la metà degli edifici di questo Comune colpiti dai citati eventi sismici sono stati dichiarati inagibili;
- conseguentemente si è registrata una drastica riduzione delle entrate legate ai tributi locali, in particolare quelli, quali TASI, IMU e TARI, il cui presupposto impositivo viene meno in caso di inutilizzabilità dell'immobile;
- la TARI è la tassa comunale destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- alla riduzione gettito tributario TARI non corrisponde una pari diminuzione della produzione di rifiuti solidi urbani.

CHE con propria ordinanza n. 59 del 28-07-2018, tra le altre cose, si è stabilita:

“la proroga per sei mesi, dal 29.07.2018 al 28.01.2019, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di affidamento di appalti di servizi di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dei

contratti/affidamenti in essere con ACLAM SpA, agli stessi patti e condizioni, al prezzo vigente, qui appresso richiamati:

1. *del contratto per il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili prodotti dal Comune di Capitignano, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21.07.2008 e stipulato in data 28.7.2008 con scadenza al 28.7.2018;*
2. *dell'affidamento di cui alla determinazione n. 37 del 26.02.2018 del Responsabile del Servizio Tecnico che dovrà intendersi relativo oltre che al trasporto dei rifiuti urbani all'impianto di trattamento di Aielli anche alla gestione del centro di trasferenza”.*

CHE con propria successiva ordinanza n. 1 del 05.02.2019, tra le altre cose, è stato stabilito:

“in forza dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 ed allo scopo di scongiurare l'interruzione di pubblico servizio e che si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'affidamento ad unico operatore economico del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'AGIR o dell'affidamento da parte del Comune di Montereale, capofila convenzione ex art. 30 D.Lgs 267/2000, il rinnovo fino al 30.06.2019, salvo proroga, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di affidamento di appalti di servizi di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dei contratti/affidamenti con ACLAM SpA, agli stessi patti e condizioni, al prezzo vigente, qui appresso richiamati:

- *del contratto per il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili prodotti dal Comune di Capitignano, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21.07.2008 e stipulato in data 28.7.2008 con scadenza al 28.7.2018 prorogata al 28.01.2019 con propria ordinanza n. 59 del 28.07.2018;*
- *dell'affidamento di cui alla determinazione n. 37 del 26.02.2018 del Responsabile del Servizio Tecnico con scadenza prorogata al 28.01.2019 con propria ordinanza n. 59 del 28.07.2018, che dovrà intendersi relativo oltre che al trasporto dei rifiuti urbani all'impianto di trattamento di Aielli anche alla gestione del centro di trasferenza”.*

CHE con ulteriore ordinanza n. 46 del 18.09.2019 si è stabilito che:

- *in forza dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 ed allo scopo di scongiurare l'interruzione di pubblico servizio e che si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'affidamento ad unico operatore economico del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'AGIR o dell'affidamento da parte del Comune di Montereale, capofila convenzione ex art. 30 D.Lgs 267/2000, il rinnovo fino al 31.12.2019, salvo proroga, in*

deroga alle vigenti disposizioni in materia di affidamento di appalti di servizi di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dei contratti/affidamenti con ACLAM SpA, agli stessi patti e condizioni, al prezzo vigente, qui appresso richiamati:

- *del contratto per il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili prodotti dal Comune di Capitignano, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21.07.2008 e stipulato in data 28.7.2008 con scadenza al 28.7.2018 prorogata al 28.01.2019 con propria ordinanza n. 59 del 28.07.2018 e successivamente posticipata al 30.06.2019 con successiva propria ordinanza n. 1 del 05.02.2019.*
- *dell'affidamento di cui alla determinazione n. 37 del 26.02.2018 del Responsabile del Servizio Tecnico con scadenza prorogata al 28.01.2019 con propria ordinanza n. 59 del 28.07.2018 e successivamente posticipata al 30.06.2019 con successiva propria ordinanza n. 1 del 05.02.2019, che dovrà intendersi relativo oltre che al trasporto dei rifiuti urbani all'impianto di trattamento di Aielli anche alla gestione del centro di trasferta.*

CHE con ulteriore ordinanza n. 67 del 30.12.2019 si è stabilito che:

- *n forza dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 ed allo scopo di scongiurare l'interruzione di pubblico servizio e che si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'affidamento ad unico operatore economico del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'AGIR o dell'affidamento da parte del Comune di Montereale, capofila convenzione ex art. 30 D.Lgs 267/2000, il rinnovo fino al 31.05.2020, salvo proroga, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di affidamento di appalti di servizi di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dei contratti/affidamenti con ACLAM SpA, agli stessi patti e condizioni, al prezzo vigente, qui appresso richiamati:*

- *del contratto per il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili prodotti dal Comune di Capitignano, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21.07.2008 e stipulato in data 28.7.2008 con scadenza al 28.7.2018 prorogata al 28.01.2019 con propria ordinanza n. 59 del 28.07.2018, successivamente posticipata al 30.06.2019 con propria ordinanza n. 1 del 05.02.2019, ulteriormente posticipata al 31.12.2019 con propria successiva ordinanza n. 46 del 18.09.2019.*
- *dell'affidamento di cui alla determinazione n. 37 del 26.02.2018 del Responsabile del Servizio Tecnico con scadenza prorogata al 28.01.2019 con propria ordinanza n. 59 del 28.07.2018 e successivamente posticipata al 30.06.2019 con propria ordinanza n. 1 del 05.02.2019, ulteriormente prorogato al 13.12.2019 con*

successiva propria ordinanza n. 46 del 18.09.2019, che dovrà intendersi relativo oltre che al trasporto dei rifiuti urbani all'impianto di trattamento di Aielli anche alla gestione del centro di trasferta.

VISTA la L.R. 21 ottobre 2013, n. 36 con particolare riferimento all'art.17 "Disposizioni transitorie relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)" che all'art.17 comma 1 così statuisce: *"I soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente sino all'istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'AGIR di cui all'art 4 "*.

CONSIDERATO CHE sussiste l'urgentissima necessità di garantire la continuità dei servizi di igiene ambientale, anche in considerazione del permanere dello stato di emergenza, reso ancora più marcato dall'esigenza di gestire oltre alle attività di messa in sicurezza dei numerosi edifici pericolanti, anche le demolizioni e il conseguente smaltimento delle macerie.

TENUTO CONTO CHE, ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs 152/2006, *"i comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento"*.

VISTO l'art. 191 del D.lgs. 152/2006, come modificato dall'art. 44, comma 1, legge n. 221 del 2015.

PRESO ATTO CHE la Regione Abruzzo ha di recente costituito l'AGIR, ma è presumibile che per la redazione ed approvazione del piano d'ambito regionale sui rifiuti e successivo affidamento del servizio siano necessari tempi superiori al termine stabilito *ex lege*.

EVIDENZIATO CHE:

- la raccolta dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse finalizzata alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia dell'igiene pubblica e tutela della salute pubblica;
- trattandosi ad ogni effetto di servizio pubblico, esso non può essere sospeso;
- l'Amministrazione deve garantire i livelli minimi di igiene e sanità pubblica nell'interesse dei cittadini del comune di Capitignano e, pertanto, il comune di Capitignano si trova nella necessità comunque di dare continuità ai servizi espletati da ACIAM S.p.A., giunti alla loro naturale scadenza.

RITENUTO, alla luce di quanto motivato in precedenza di dover rinnovare agli stessi patti e condizioni, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di affidamento di appalti

di servizi di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i contratti in precedenza sottoscritti con ACIAM SPA e gli affidamenti in favore della medesima Società, fino al 31.12.2019, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 191 del vigente D.lgs. 152/2006, disponendo l'immediata ed incontestabile cessazione degli effetti del rinnovo alla data, quale essa sia, di entrata in funzione del nuovo soggetto individuato per la gestione integrata dei rifiuti tramite procedura ad evidenza pubblica.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art.50 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

1. in forza dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 ed allo scopo di scongiurare l'interruzione di pubblico servizio e che si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'affidamento ad unico operatore economico del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'AGIR o dell'affidamento da parte del Comune di Montereale, capofila convenzione ex art. 30 D.Lgs 267/2000, **il rinnovo fino al 31.07.2020, salvo proroga**, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di affidamento di appalti di servizi di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dei contratti/affidamenti con ACIAM SpA, agli stessi patti e condizioni, al prezzo vigente, qui appresso richiamati:

- del contratto per il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili prodotti dal Comune di Capitignano, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21.07.2008 e stipulato in data 28.7.2008 con scadenza al 28.7.2018 prorogata al 28.01.2019 con propria ordinanza n. 59 del 28.07.2018, posticipata al 30.06.2019 con propria ordinanza n. 1 del 05.02.2019, successivamente posticipata al 31.12.2019 con propria successiva ordinanza n. 46 del 18.09.2019 ulteriormente posticipata al 31.05.2020 con propria n. 67 del 30.12.2019.
- dell'affidamento di cui alla determinazione n. 37 del 26.02.2018 del Responsabile del Servizio Tecnico con scadenza prorogata al 28.01.2019 con propria ordinanza n. 59 del 28.07.2018 e successivamente posticipata al 30.06.2019 con propria ordinanza n. 1 del 05.02.2019, ulteriormente prorogato al 13.12.2019 con successiva propria ordinanza n. 46 del 18.09.2019 e prorogato al 31.05.2020 con propria ordinanza n. 67 del 30.12.2019, che dovrà intendersi relativo oltre che al trasporto dei rifiuti

urbani all'impianto di trattamento di Aielli anche alla gestione del centro di trasferenza.

DISPONE

- all'ACIAM l'immediata e puntuale esecuzione di quanto previsto nella presente ordinanza e nei contratti/affidamenti oggetto di rinnovo;
- l'immediata ed incontestabilmente cessazione degli effetti del presente provvedimento a far data, quale essa sia, di entrata in funzione del nuovo soggetto individuato per la gestione integrata dei rifiuti, tramite procedura ad evidenza pubblica;
- di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica la gestione dei contratti/affidamenti a partire dai derivanti impegni di spesa;
- l'invio della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 191, comma 1, del D.lgs 152/2006:
 - 1) al Presidente del Consiglio dei Ministri;
 - 2) al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 - 3) al Ministro della Salute;
 - 4) al Ministro delle Attività Produttive;
 - 5) al Presidente della Regione;
 - 6) all'AGIR;
- l'invio, inoltre, della presente ordinanza:
 - 1) al Responsabile dell'Area Tecnica del comune di Capitignano per gli adempimenti consequenziali;
 - 2) ad ACIAM S.p.A., con sede in via Edison, 27 – Avezzano (AQ) per l'esecuzione.
- la pubblicazione della presente ordinanza in Albo pretorio On line.

AVVERTE CHE

avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila (articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199), entro centoventi giorni, termini tutti decorrenti dalla data di

pubblicazione del presente atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Pelosi Maurizio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 26-06-2020
pubblicazione n. 330
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 26-06-2020

IL SINDACO
F.to Pelosi Maurizio

Copia conforme all'originale

Data 26-06-2020

IL SINDACO
F.to Pelosi Maurizio